

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35

OGGETTO:

PROPOSTA SCIoglimento DELLA UNIONE DEI COMUNI DEL CUSIO.

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Cavagnino Augusto - Presidente	Sì
2. Bertuzzi Marco - Consigliere	Sì
3. Monti Felice - Vice Sindaco	Sì
4. Velati Sara - Consigliere	Sì
5. Romanati Gino - Consigliere	Sì
6. Cherubin Elisa - Consigliere	Sì
7. Bressan Fiorella - Consigliere	Sì
8. Mongini Massimo - Consigliere	Sì
9. Rossi Danny - Consigliere	Sì
10. Petra Di Caccuri Marco - Consigliere	Sì
11. Binetti Luna Chiara Simona Armida - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Presiede il Dr. Augusto Cavagnino nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta la Dr.ssa Anna Laura Napolitano, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

OGGETTO: PROPOSTA SCIoglimento DELLA UNIONE DEI COMUNI DEL
CUSIO.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 14/12/2016

Il Responsabile del Servizio
(f.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 14/12/2016

Il Responsabile del Servizio
(f.to Piera Cavallotti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'atto costitutivo dell'Unione Comuni del Cusio sottoscritto in data 14.12.2001 e lo Statuto approvato con delibera di Consiglio n. 10 del 27/08/2015 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 15 in data 22/12/2015;

PREMESSO che il Comune di Soriso:

- con delibera consiliare n.2 del 25.02.2005 approvava l'adesione alla succitata Unione;
- con successiva delibera consiliare n.32 del 30.11.2007 disponeva il trasferimento all' Unione delle funzioni relative alla polizia municipale;
- con delibera consiliare n. 33 del 17.12.2012 approvava lo schema di convenzione per il trasferimento all' Unione dei Comuni del Cusio della funzione Catasto;
- con delibera consiliare n.34 del 17.12.2012 trasferiva all' Unione la funzione di protezione civile e interventi di primo soccorso;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell'Unione **n. 17 del 03/08/2016** con la quale, a seguito di approfondita e attenta analisi, si proponeva alle singole Giunte dei Comuni aderenti la possibilità di avviare lo scioglimento dell'Unione, ai sensi del vigente Statuto, alla luce di tutte le problematiche economiche ed organizzative in essa indicate;

CONSIDERATO che non si addiveniva *illico et immediate* ad un accordo unanime tra le Giunte Comunali in merito alla possibilità di scioglimento e si optava per una prosecuzione della gestione associata fino al 31 dicembre 2016, in attesa di conoscere le evoluzioni normative in materia;

ATTESO che:

- l'Unione ha sicuramente ottemperato, nel corso degli anni, al suo compito; tuttavia oggi, dopo oltre 15 anni dalla sua nascita, alla luce delle nuove disposizioni regionali, soprattutto in materia di contributi economici, ha dimostrato i suoi limiti;
- le Unioni sono lo strumento per il passaggio "a qualcosa di più impegnativo" individuabile nella razionalizzazione dei servizi e nella gestione congiunta del personale;
- il *vulnus* che va necessariamente evidenziato è rappresentato dal fatto che tutti i servizi comunali avrebbero dovuto essere gestiti concretamente e interamente dall'Unione, senza alcuna duplicazione tra Unione e Comuni;

DATO ATTO che, nonostante gli ottimi e proficui rapporti instauratisi fra le Amministrazioni Comunali facenti parte dell'Unione, non si sono superate le criticità e le problematiche già evidenziate nella sopra citata deliberazione di Giunta n. 17/2016;

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione **n. 22 del 16/11/2016** con la quale si confermava la proposta di procedere allo scioglimento, invitando i Consigli dei singoli comuni aderenti a deliberare in merito entro il mese di dicembre 2016, apparendo non più rispondente ai principi di buona amministrazione continuare nella gestione di un Ente impossibilitato, *rebus sic stantibus*, a registrare i vantaggi che i Comuni si prefiggevano di realizzare con la sua costituzione;

ATTESA la sussistenza delle condizioni giuridiche per lo scioglimento *de quo* e, trovando, quindi, applicazione le specifiche disposizioni ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto, qui di seguito richiamate integralmente:

Art. 8 – Durata e Scioglimento

1. *L'Unione ha durata di 30 (trenta) anni a decorrere dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo originario.*
2. *L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione, fermo restando che in caso di scioglimento le funzioni fondamentali individuate dalla legge statale dovranno essere comunque svolte in forma associata nelle forme previste dalla legge da parte dei Comuni interessati.*

3. *I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.*
4. *L'Unione è sciolta, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione ed adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, e cioè con i 2/3 dei Consiglieri assegnati, comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci. Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni partecipanti e della deliberazione di presa d'atto del Consiglio dell'Unione. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.*
5. *L'Unione è sciolta, inoltre, quando la maggioranza dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal successivo comma 4 dell'art. 13.*
6. *In caso di scioglimento il personale comandato, distaccato e trasferito con qualsiasi forma all'Unione da parte dei singoli Comuni, rientra nella dotazione organica dei Comuni di provenienza.*
7. *I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti dello scioglimento relativi al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. g) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.*

DATO ATTO che questo Ente, con riferimento agli obblighi delle gestioni associate dei servizi comunali, si attiverà per avviare altre forme associative ritenute più idonee e snelle, in ossequio a quanto statuito dalle disposizioni normative vigenti;

PRESO ATTO delle dichiarazioni di voto del Sindaco Dott. Cavagnino e del Vicesindaco Geom. Felice Monti ritualmente verbalizzate per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che occorre, altresì, definire i rapporti giuridici attivi e passivi in corso in capo all'Unione e gli obblighi dei Comuni partecipanti secondo intese successive tra le parti;

VISTO l'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in Legge n.122/2010, come modificato dall'art.19 del D.L.n. 95/2012 convertito in Legge n.135/2012;

VISTA la L.R. n.11/2012;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

Con voti favorevoli n.10, contrari n.00, astenuti n.00, su n.10 Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DATO ATTO che i voti favorevoli sono superiori ai 2/3 dei Consiglieri Comunali assegnati;

DELIBERA

1. Di procedere allo scioglimento dell'Unione dei Comuni del Cusio, ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto dell'Unione *ut supra* richiamato.
2. Di dare atto che questo Ente, con riferimento agli obblighi delle gestioni associate delle funzioni e dei servizi, si attiverà per avviare altre forme associative ritenute più idonee e flessibili, in ossequio a quanto statuito dalle disposizioni normative vigenti.

3. Di trasmettere copia della presente all'Unione, per quanto di propria competenza.

Con successiva separata votazione, stante l'urgenza, con n. 10 voti favorevoli su n.10 Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : Cavagnino Augusto

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Anna Laura Napolitano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 524 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 28/12/2016 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, lì 28/12/2016

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14-dic-2016

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Soriso, lì 14/12/2016

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale